Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Martedì, 28 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 148**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Mostra regionale bovina ed equina « Fiera del Santo » in Padova.

Con decreto 11 giugno 1927 - Anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno, registro n. 7 Finanze, foglio n. 182, il comune di Padova è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la « Fiera del Santo » Mostra regionale bovina ed equina che avrà luogo a Padova dal 13 al 18 giugno 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1267.

LEGGE 26 giugno 1927, n. 1013.

Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Organizzazione dei governi.

Art. 1.

La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, retti ognuno da un Governatore, che è anche capo delle forze terrestri, marittime ed aeree stanziate nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando nella Colonia sia dichiarato lo stato di guerra, il Governatore ha le facoltà che, in simili casi, sono conferite ai comandanti di corpo d'armata dal codice penale per l'esercito, dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 2.

Il Governatore dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, dirige la politica e l'amministrazione della Colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico, cura l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Al Governatore possono essere delegate dal Ministro delle colonie le facoltà spettanti al Governo del Re, nei riguardi della Tripolitania e della Cirenaica, che siano suscettibili di delegazione.

Art. 3.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Governatore la temporanea reggenza del Governo della Colonia è affidata al segretario generale.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

Art. 4.

Il Governatore ha, alla immediata dipendenza, il segretario generale e il comandante delle truppe.

Il segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri, ed è scelto fra i funzionari di grado 4° del ruolo amministrativo del Ministero delle colonie. Egli, fra le autorità della colonia, prende rango immediatamente dopo il Governatore.

Il comandante delle truppe è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto col Ministro della guerra, ed è scelto fra gli ufficiali del Regio esercito di grado non superiore a generale di divisione.

Art. 5.

Il segretario generale coadiuva il Governatore e, più particolarmente, sovraintende a tutti i servizi civili e politici della Colonia, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Alla trattazione degli affari presso il Governo della colonia provvedono apposite direzioni ed uffici.

Il Governatore può costituire soltanto una sua segreteria particolare, per il disbrigo della sua corrispondenza personale ed ufficiosa, e per i servizi della casa governatoriale.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno stabiliti il numero e le attribuzioni delle direzioni e degli uffici del Governo della colonia e sarà determinata la composizione organica di essi e della segreteria particolare del Governatore.

Art. 6.

Il comandante delle truppe è il consulente del Governatore nelle questioni militari. Cura tutto quanto ha attinenza colla difesa territoriale della colonia, sottoponendo al Governatore i necessari provvedimenti; provvede, secondo le direttive di lui, a tutto ciò che si riferisce al regime delle forze militari e alla loro amministrazione, e presenta al Governatore le proposte per la destinazione in Colonia e per il rimpatrio degli ufficiali preposti ai vari comandi, reparti ed uffici militari.

Ove il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, il comandante delle truppe provvede allo studio, all'organizzazione e all'esecuzione di esse, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Art. 7.

Le forze marittime ed aeree assegnate a ciascuna Colonia dipendono dagli ufficiali rispettivamente incaricati del comando di esse.

Spetta al comandante delle truppe di provvedere al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle suddette forze con quelle terrestri.

Art. 8.

I Governatori non possono corrispondere con amministrazioni dello Stato, coi rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri, se non per il tramite, ovvero in seguito ad espressa autorizzazione, del Ministro delle colonie.

I funzionari civili e militari delle Colonie non possono avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della Colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

Art. 9.

Il Governatore e i funzionari civili e militari investiti di funzioni di governo non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che è data dal Ministro delle colonie se si tratta del Governatore, e dal Governatore se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Eguale norma si osserva per quei cittadini italiani libici ai quali sia riconosciuta nelle forme di legge la qualità di capi e notabili locali.

Delle norme giuridiche.

Art. 10.

I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Tripolitania e alla Cirenaica e devono esservi osservati, per quanto è consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie libiche.

Egualmente e con gli stessi limiti saranno applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica, fino al 31 dicembre 1928, le leggi riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanità, la pubblica sicurezza, le dogane, i servizi postali ed elettrici, i monopoli fiscali e le servitù militari nonchè i relativi regolamenti per tutti quei casi in cui la materia non sia stata regolata da speciali disposizioni per la Libia.

Art. 11.

Fermo quanto dispone l'articolo precedente, all'emanazione di norme aventi forza di legge per la Tripolitania e la Cirenaica si provvede con Reali decreti, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello stesso modo possono essere estese alla Tripolitania e alla Cirenaica norme legislative vigenti nel Regno.

Le norme legislative, che saranno emanate nel Regno a modifica dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo, avranno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese di diritto alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, decreti e regolamenti emanati per le colonie o estesi ad esse.

Art. 12.

Qualsiasi norma giuridica, che modifichi la presente legge o sia in contrasto con essa, dovrà essere emanata per legge.

Art. 13.

La facoltà regolamentare spetta al Governatore, che la esercita nei modi e con le forme indicate dalla presente legge.

Per l'applicazione di norme aventi forza di legge comuni alle due Colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto del Ministro stesso, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Il Governatore può in via eccezionale adottare provvedimenti che eccedono le suddette facoltà regolamentari, quando siano imposti da ragioni gravi e urgenti di ordine pubblico o di sicurezza o di sanità pubblica.

Tali provvedimenti sono presi con decreto motivato, previa autorizzazione del Ministro delle colonie e, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salva, però, la immediata loro comunicazione al Ministro. Contro di essi non è ammesso alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Il Ministro delle colonie ha sempre la facoltà, sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dai Governatori.

Art. 14.

Le leggi, i decreti e i regolamenti, che debbono aver vigore in Tripolitania e Cirenaica, ad eccezione di quelli contemplati dal precedente art. 10, vi divengono obbligatori nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella contemporanea inserzione del testo italiano ed arabo nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

Il testo ufficiale è quello in lingua italiana.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che le disposizioni pubblicate siano anche — in tutto o in parte — rese note alle popolazioni, anche solo in determinate località, per opera di pubblici banditori e con quegli altri mezzi di pubblicità, che risultino meglio idonei allo scopo.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 15.

Le Colonie della Tripolitania e della Cirenaica sono dotate di personalità giuridica e ne godono nei limiti e secondo le norme stabilite dalla presente legge e dai vari ordinamenti speciali.

Il Governatore rappresenta la Colonia.

Art. 16.

Sono devolute per intero al bilancio di ciascuna Colonia e di essa costituiscono le entrate proprie:

a) i proventi delle imposte e delle tasse;

b) i redditi derivanti dalle concessioni di qualsiasi specie nonchè il ricavato dalla alienazione dei beni che costituiscono il demanio della Colonia;

c) gli introiti per vendite di materiali e gli altri proventi vari di carattere locale;

d) tutte le altre entrate che la Colonia abbia diritto di riscuotere.

Art. 17.

Con decreto Reale, emanato a norma del precedente articolo 11, sono stabilite le imposte e le tasse; indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà d'imporre, e stabiliti i limiti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, dovranno indistintamente affluire ai bilanci coloniali, in quanto colpiscano persone o enti, per le attività personali o patrimoniali che essi svolgono nelle Colonie.

Resta, però, esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la finanza può fare, a mente delle norme in vigore, su determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in Colonia.

Art. 18.

Le spese per la Tripolitania e la Cirenaica si dividono in spese a carico del bilancio dello Stato, ed in spese a carico dei bilanci delle Colonie.

Sono a carico del bilancio dello Stato, salva la eventuale compartecipazione prevista dal successivo art. 20, le spese inerenti all'organizzazione e all'impiego delle forze militari terrestri, marittime ed aeree.

Sono a carico dei bilanci delle Colonie tutte le altre spese, comprese quelle per i carabinieri Reali e per i Corpi di polizia, anche se inquadrati con elementi militari.

Art. 19.

Quando le condizioni finanziarie della Colonia lo richiedano, è concesso, con legge speciale, un contributo a carico dello Stato nella misura che risulterà necessaria per i bisogni della Colonia stessa.

Per la determinazione di tale contributo non si tiene conto delle spese straordinarie, indicate al successivo art. 22, salvo quanto dispone il secondo comma del n. 2 di tale articolo.

Art. 20.

Qualora le entrate proprie della Colonia superino le spese ad essa afferenti a norma del precedente art. 18, la risultante eccedenza attiva dovrà essere iscritta nel bilancio di previsione a titolo di compartecipazione alle spese militari a carico dello Stato. Tale compartecipazione non potrà superare l'importo integrale delle spese stesse.

Art. 21.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto, per ciascuna Colonia, alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) agli scopi previsti all'articolo successivo;

b) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali.

Art. 22.

Alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o per opere di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia, si provvede:

1° con prelevamenti dal fondo di riserva, indicato nell'articolo precedente;

2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale specificherà le spese e le opere cui le assegnazioni stesse son destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, sarà dalla legge stabilito in quale misura la Colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della Colonia.

Art. 23.

Il bilancio di previsione della Colonia è formato dal Governatore ed è approvato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto con il Ministro delle finanze. Esso deve pervenire al Ministero delle colonie non più tardi del 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardo il Ministro lo forma d'ufficio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente e degli altri elementi in suo possesso.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio, sotto la sua personale responsabilità e la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

Art. 24.

Il bilancio consuntivo è presentato del Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, corredato da una speciale relazione illustrativa. Esso è approvato con le stesse forme stabilite per i bilanci di previsione ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato con la relativa deliberazione della Corte dei conti.

Art. 25.

La Corte dei conti mediante una propria delegazione esercita in Colonia:

a) il riscontro preventivo e consuntivo delle spese;

b) la vigilanza sulla riscossione delle entrate;

c) la vigilanza sulle gestioni di denaro e di materia affidate agli agenti della Colonia stessa.

Presso ogni Governo è costituita una ragioneria coloniale, che provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese al riscontro delle entrate; verifica la regolarità delle spese e della relativa contabilità, e invigila sulla gestione delle Casse e dei magazzini e sugli inventari.

Art. 26.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio delle Colonie.

Eguale facoltà spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti quegli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ad ogni triennio.

Art. 27.

Il Ministro delle colonie presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 28.

Con l'ordinamento amministrativo-contabile, da emanare non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, e da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze, sentiti il Consiglio superiore coloniale e il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite anche le norme occorrenti per l'attuazione dei precedenti articoli dal 18 al 26 incluso.

Della cittadinanza italiana libica.

Art. 29.

Sono cittadini italiani libici:

il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;

la donna maritata ad un cittadino italiano libico;

i nati in Tripolitania o Cirenaica, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane.

Il figlio di ignoti, trovato in Tripolitania o in Cirenaica, si presume sino a prova contraria ivi nato.

Art. 30.

Tutte le persone, che hanno la loro residenza in Tripolitania o in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini italiani libici.

Art. 31.

Per l'esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge e fino a che non sarà provveduto all'istituzione degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni prescritte dall'art. 29 sono rilasciate per i musulmani dai capi dei quartieri di abituale residenza (imam e muchtar) o dai capi delle cabile di appartenenza, e per gli israeliti dai rabbini delle singole comunità, con il visto del commissario regionale.

Art. 32.

I cittadini italiani libici che abbiano o trasferiscano all'estero la loro residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri, se non ne abbiano prima avuto autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono la qualità così acquistata per il fatto di trovarsi nel territorio della Tripolitania o della Cirenaica, del Regno o delle altre colonie italiane.

Art. 33.

Ai cittadini italiani libici può essere concessa, su loro domanda, la cittadinanza metropolitana, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

1° aver compiuto 21 anni di età;

2° non essere poligamo;

3° non essere mai stato condannato per reato implicante perdita dei diritti politici;

4° aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato;

b) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione corrisposta dallo Stato;

c) essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo;

d) essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

Art. 34.

Per l'acquisto, a norma dell'articolo precedente, della cittadinanza metropolitana, da parte di cittadini italiani libici, si segue, in quanto possibile, la procedura stabilita dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e dal relativo regolamento.

Diritti e doveri dei cittadini italiani libici.

Art. 35.

In Tripolitania e in Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani libici sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 36.

I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione musulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono inoltre dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli.

Art. 37.

E' garantito il rispetto delle religioni e delle consuetudini locali.

Art. 38.

Nelle scuole, istituite a cura dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica secondo gli speciali ordinamenti che regolano la materia, non potranno essere oggetto di insegnamento ai musulmani e agli israeliti princìpi che siano in contrasto colla loro religione.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo ne esercita la vigilanza.

Dei corpi consultivi.

Art. 39.

Presso i Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono istituiti:

1° un Consiglio di Governo;

2° una Consulta generale.

Del Consiglio di Governo.

Art. 40.

Il Consiglio di Governo è presieduto dal Governatore o, per sua delegazione, dal segretario generale, ed è costituito,

oltre che dal segretario generale, dal più elevato in grado dei magistrati aventi funzioni di pubblico ministero, dai direttori di governo, dal capo della ragioneria e da quattro cittadini metropolitani, due dei quali sono designati dalla Consulta generale anche fuori del proprio seno, e sono sostituiti o riconfermati ad una rinnovazione dalla Consulta generale stessa. Gli altri due cittadini durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I funzionari preposti ai vari servizi della Colonia, che non facciano parte del Consiglio di governo, possono essere chiamati a parteciparvi con voto consultivo, quando si discuta di materie attinenti alla loro competenza.

Art. 41.

I membri del Consiglio di governo sono nominati per decreto del Ministro delle colonie sentito il Governatore, e non possono essere rimossi dall'ufficio che con decreto motivato, emesso nelle stesse forme.

In casi di speciale gravità, nell'attesa del decreto Ministeriale di rimozione, possono essere sospesi con decreto del Governatore.

Art. 42.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;

b) sui progetti di regolamenti, che debbano essere emanati dal Governatore, in applicazione del precedente art. 13;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

d) in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivono il parere o che il Governatore giudichi conveniente deferire all'esame del Consiglio.

Ogni qualvolta il Governatore non accolga il parere del Consiglio ne informa il Ministro delle colonie.

In caso di comprovata urgenza, il Governatore può non sentire il Consiglio di Governo; ma in tal caso è tenuto ad informarlo, alla sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.

I verbali del Consiglio di Governo sono dal Governatore comunicati in copia al Ministro delle colonie.

Della Consulta generale.

Art. 43.

La Consulta generale è costituita da membri nominati con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, fra i cittadini italiani metropolitani e libici.

Il numero complessivo dei membri della Consulta generale e la sua ripartizione fra i due suddetti gruppi sono stabiliti di volta in volta con lo stesso decreto.

Sono esclusi dalla nomina alla Consulta generale i funzionari, gli impiegati e gli agenti dell'amministrazione governativa.

Art. 44.

I cittadini metropolitani da nominare alla Consulta generale sono scelti fra le seguenti categorie, tenendo conto, più che della loro efficienza numerica, della loro importanza sociale ed economica:

agricoltori;

commercianti e industriali;

lavoratori manuali;

professionisti e altri cittadini metropolitani che abbiano speciale competenza in questioni amministrative od economiche.

Art. 45.

I membri musulmani delle Consulte generali sono scelti, per le popolazioni sedentarie, fra i notabili; e, per le popolazioni nomadi e semi nomadi, fra i capi delle tribù nominati a norma del successivo art. 54.

Art. 46.

La Consulta generale è rinnovata ad ogni biennio, con facoltà di riconferma dei membri uscenti.

I membri, che nel corso del biennio si dimostrino per la loro condotta pubblica o privata indegni della carica, sono esonerati con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

Ove nel corso del biennio si verifichino vacanze per morte, dimissioni ed esoneri, il Ministro ha facoltà di procedere a nomine suppletive.

Art. 47.

Alle sedute della Consulta generale intervengono, in rappresentanza del Governo, il segretario generale ed i direttori di Governo.

Il presidente è eletto dalla Consulta generale nel proprio seno.

Art. 48.

Il Governatore convoca la Consulta generale nel capoluogo della colonia; e interviene personalmente nella prima seduta dopo la sua costituzione o rinnovazione, per immetterla nelle sue funzioni in nome di Sua Maestà il Re.

La Consulta tiene una sessione ordinaria all'anno; ma può essere sempre convocata in sessioni straordinarie.

Le sessioni sono aperte e chiuse per decreto del Governatore.

Art. 49.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento della Consulta generale saranno stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 50.

La Consulta generale esamina e discute gli oggetti portati all'ordine del giorno dal Governatore; e in merito agli stessi esprime il suo parere ed avanza le proposte che ritiene opportune.

Il parere della Consulta generale dovrà sempre essere richiesto quando si tratti dei seguenti argomenti:

bilancio di previsione;

modalità di imposizione e di riscossione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

ordinamento dello stato civile per i cittadini italiani libici.

Divisione amministrativa del territorio e organizzazione delle tribù.

Art. 51.

Il territorio della Tripolitania e della Cirenaica si divide in regioni o zone, circondari o sottozone, distretti.

A capo della regione o della zona è posto un commissario regionale o un comandante di zona, che rappresentano nella regione il Governatore, provvedono al governo, all'ordine e alla sicurezza della regione, dispongono della forza pubblica e possono richiedere la forza armata, quando questa non sia già ai loro ordini.

A capo del circondario o della sottozona è posto un delegato circondariale o un comandante di sottozona; a capo del distretto un agente distrettuale.

Art. 52.

I capoluoghi di regione o di zona e di circondario o sottozona, che siano centri abitati di notevole importanza, sono sedi di un municipio.

In ogni municipio è istituita un'amministrazione municipale, composta da un podestà, nominato dal Governatore, assistito da una consulta municipale.

I consultori municipali sono nominati dal Governatore in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci.

Per la nomina del podestà del capoluogo della Colonia è necessario il preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Art. 53.

Nelle circoscrizioni dove esista un centro urbano che per la sua limitata importanza non possa essere costituito in municipio, il Governatore può designare due o più consultori, che assistano il capo della circoscrizione nel disimpegno delle funzioni di carattere municipale.

Art. 54.

Le popolazioni nomadi o semi-nomadi della Tripolitania e della Cirenaica, secondo la tradizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù e, ove occorra, in sottotribù.

Ad ogni tribù o sottotribù è preposto rispettivamente un capo di tribù e un capo di sottotribù, designati in ogni tribù e sottotribù, secondo le tradizionali regole della stessa, e nominati con decreto del Governatore.

Art. 55.

Il capo della tribù risponde personalmente alle competenti autorità di Governo dell'ordine e della sicurezza del territorio di soggiorno e di percorso della tribù.

Esercita nell'àmbito della tribù le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni che gli siano conferite dall'ordinamento politico-amministrativo e dagli altri ordinamenti in vigore nella Colonia.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità i capi delle sottotribù esercitano nell'àmbito dei loro gruppi analoghe funzioni secondo le norme sancite dagli ordinamenti.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 56.

La giustizia civile e penale è amministrata dalla magistratura ordinaria, all'infuori dei casi previsti dalla legge per la difesa dello Stato 25 novembre 1926, n. 2008, e delle materie indicate nel comma successivo.

I tribunali della Sciaria giudicano delle questioni relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio e alle pratiche religiose dei cittadini libici musulmani. Le stesse competenze, eccettuato il diritto successorio, hanno i tribunali rabbinici per i cittadini libici israeliti.

Art. 57.

Le norme per l'amministrazione della giustizia, per la costituzione e il funzionamento dei tribunali civili e penali, dei tribunali sciaraitici e dei tribunali rabbinici sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, udito il Governatore.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 58.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania e in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

Art. 59.

Le imposte e le tasse vigenti in Colonia all'attuazione della presente legge rimangono in vigore fino a che sia diversamente disposto.

Art. 60.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1927, ma è in facoltà del Ministro delle colonie, con suo decreto, di sospendere, fino a non oltre il 1° luglio 1928, l'applicazione di quelle norme, che egli ritenga non immediatamente attuabili.

Con la entrata in vigore della legge saranno abrogati i Regi decreto 17 maggio 1919, numero 886, 1° giugno 1919, n. 931, 31 ottobre 1919, n. 2401, e ogni altra contraria disposizione.

Art. 61.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, saranno — alla prima attuazione della presente legge — portate al bilancio del Ministero delle colonie ed a quelli della Tripolitania e della Cirenaica le modificazioni occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19.

Art. 62.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, oltre quelle già indicate nei precedenti articoli, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1268.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 950.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, che autorizza l'impiego in mutui, a favore degli enti locali, dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, che autorizza l'impiego in mutui, a favore degli enti locali, dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1269.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 951.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, sulla istituzione presso la Cassa depositi e prestiti, di una Cassa di ammortamento autonoma pel pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, riguardante la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di una Cassa di ammortamento autonoma per il pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1270.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 952.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli enti anticipatori per i danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli enti anticipatori per i danni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1271.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 953.

Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1272.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 954.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, concernente il condono del credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono del credito dello Stato in lire 3,257,489.18 verso l'Amministrazione provinciale di Trento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1273.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 955.

Conversione in legge del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, concernente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola, che importarono merci nella Dalmazia occupata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola, che importarono merci nella Dalmazia occupata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1274.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1014.

52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 23 giugno 1927, sul decreto che autorizza una 52ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTÀ,

Per le spese relative all'esecuzione di lavori di ripristino e di adattamento dell'edificio, già sede della caserma di pubblica sicurezza in Arezzo, a biblioteca e museo dei cimeli petrarcheschi, il Governo della Maestà Vostra ha stabilito di assegnare un contributo di L. 50,000.

Allo stanziamento di tale somma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per il volgente esercizio, si fa luogo con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 risultano disponibili lire 659,827.85;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 52ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 171-xv « Contributo dello Stato alle spese per i lavori di ripristino e di adattamento dell'edificio, già occupato dalla caserma di pubblica sicurezza in Arezzo, a sede della biblioteca e del museo dei cimeli petrarcheschi ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 119. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1275.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1015.

53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 23 giugno 1927, sul decreto che autorizza una 53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTÀ,

Nel bilancio del Ministero delle finanze, per il volgente esercizio, è da inscrivere uno stanziamento di L. 10,000, quale contributo che il Governo della Maestà Vostra ha assegnato al Comitato nazionale per le onoranze a Francesco Crispi, costituitosi in Palermo. Altro

stanziamento, di L. 41,522.82, è da autorizzare, nel bilancio del Ministero dell'interno, dello stesso esercizio, per provvedere all'estinzione — entro il limite della quota attribuita allo Stato — del debito, in concorso coi comuni di Pettineo e di Sinagra, verso gli eredi del signor Enrico Fiorentino, già assuntore di lavori stradali nei territori dei Comuni medesimi.

La somma complessiva, di L. 51,522.82, viene attinta al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 sono disponibili lire 609,827.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 53ª prelevazione nella somma di lire 51,522.82, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze: Cap. n. 407-VIII (di nuova istituzione) — Contributo al Comitato nazionale per le onoranze a Francesco Crispi in Palermo	L. 10,000 —
Ministero dell'interno: Cap. n. 134-*quater* (di nuova istituzione) — Quota parte, a carico dello Stato, del debito, per capitale e interessi, verso gli eredi del signor Enrico Fiorentino di Messina, per importo dei lavori di costruzione di strade obbligatorie nei comuni di Pettineo e di Sinagra (sentenza del Tribunale di Mistretta 10 agosto 1923) . .	» 41,522.82
	L. 51,522.82

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 118. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1276.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 1016.

Provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 23 luglio 1926, n. 1427, e 13 gennaio 1927, n. 82, contenenti provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare l'assegnazione di fondi destinati a tale finalità, per meglio adeguare ad essa i mezzi riconosciuti indispensabili;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, modificato dal R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, è sostituita dalla seguente:

a) la somma di L. 2,500,000 da erogarsi in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi od altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico-terapeutico, per il cancro e i tumori maligni in genere, nonchè per l'acquisto di radio da destinarsi in dotazione al Laboratorio fisico della sanità pubblica - ufficio del radio.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 135. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1277.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1017.

Esecuzione del Patto d'amicizia e di collaborazione cordiale e del relativo Protocollo, firmati in Roma il 16 settembre 1926 fra il Regno d'Italia e il Regno di Romania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Patto d'amicizia e di collaborazione cordiale e al relativo Protocollo, firmati in Roma il 16 settembre 1926 fra il Regno d'Italia e il Regno di Romania.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Patto di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 134. — CASATI.

Pacte d'amitié et de collaboration cordiale entre l'Italie et la Roumanie.

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE

ET

SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE

animés du désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié qui existent entre les deux Pays,

soucieux d'assurer la paix générale et la sécurité de leurs peuples et de consolider la stabilité politique nécessaire au relèvement moral et économique de l'Europe,

résolus à cet effet de soutenir l'ordre juridique et politique international,

désireux de donner à leurs peuples des garanties complémentaires, dans le cadre du pacte de la Société des Nations,

s'inspirant aux principes établis par le Traité de Locarno,

sont tombés d'accord pour stipuler le présent Pacte d'amitié et de collaboration cordiale, conséquence naturelle de l'amitié existant entre les deux Royaumes et de leurs intérêts mutuels, et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères,

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Son Excellence le Général Alexandre Averescu, Président du Conseil des Ministres,

lesquels, après avoir pris connaissance de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à se prêter leur appui mutuel et leur collaboration cordiale pour le maintien de l'ordre international ainsi que pour le respect et l'exécution des obligations stipulées dans les traités dont elles sont signataires.

Art. 2.

Au cas de complications internationales, et si les Hautes Parties contractantes tombent d'accord que leurs intérêts communs sont ou pourront être menacés, elles s'engagent à se concerter sur les mesures à prendre en commun pour les sauvegarder.

Art. 3.

Au cas où la sécurité et les intérêts d'une des Hautes Parties contractantes seraient menacés par suite d'incursions violentes provenant du dehors, l'autre Partie s'engage à lui prêter par son concours bienveillant son appui politique et diplomatique, dans le but de contribuer à faire disparaître la cause extérieure de ces menaces.

Art. 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation ou d'arbitrage les questions qui viendraient à les diviser ou qui n'auraient pu être résolues par les procédés diplomatiques ordinaires.

Les modalités de cette procédure de règlement pacifique formeront l'objet d'une convention particulière, qui sera conclue dans le plus bref délai.

Art. 5.

Le présent traité aura la durée de cinq années et il pourra être dénoncé ou renouvelé un an avant son expiration.

Art. 6.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome.

Il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, en double original, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome, le seize septembre mil neuf cent vingt-six.

Pour l'Italie: (*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.

Pour la Roumanie: (*L. S.*) Général AVERESCU.

Protocole.

En se référant au Pacte d'amitié et collaboration cordiale, qui a été signé en date d'aujourd'hui, et désireux de resserrer davantage les liens économiques qui existent entre l'Italie et la Roumanie, le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement Royal de Roumanie ont décidé de procéder à la

nomination d'une Commission mixte, chargée d'étudier les moyens pratiques pour atteindre ce but.

Rome, le seize septembre mil neuf cent vingt-six.

Pour l'Italie: (L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Pour la Roumanie: (L. S.) Général AVERESCU.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1278.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 949.

Varianti al regolamento 14 novembre 1926, n. 2403, relative al computo delle spese generali negli esperimenti di architettura navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2403, circa esperimenti di architettura navale per conto di privati;

Udito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti al regolamento 14 novembre 1926, n. 2403, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la marina.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 94. — FERRETTI.

Varianti al regolamento di cui al R. decreto 14 novembre 1926, n. 2403, circa esperimenti di architettura navale per conto di privati.

All'art. 7 del regolamento, di cui al R. decreto 14 novembre 1926, n. 2403, circa esperimenti di architettura navale per conto di privati sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª. — Nel primo comma sono aggiunte le seguenti parole dopo « opera »: « come pure delle spese generali, da stabilirsi con deliberazione ministeriale ».

Variante 2ª. — E' soppresso il secondo comma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1279.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 938.

Fissazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Cagliari e Sassari, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal R. Provveditore agli studi di Cagliari, in base alle scuole classificate esistenti al 1° aprile 1925 nei Comuni delle provincie di Cagliari e Sassari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Cagliari e Sassari deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925 31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 86. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di CAGLIARI.			
1	Abbasanta	3	400	1.200
2	Aidomaggiore	2	»	800
3	Ales	2	»	800
4	Allai	1	»	400
5	Arbus	16	»	6.400
6	Ardauli	3	»	1.200
7	Aritzo	4	»	1.600
8	Armungia	3	»	1.200
9	Arzana	5	»	2.000
10	Assemini	5	»	2.000
11	Assolo	1	»	400
12	Atzara	2	»	800
13	Austis	2	»	800
14	Ballao	4	»	1.600
15	Bannari Usellus	1	»	400
16	Baratili San Pietro	2	»	800
17	Baressa	1	»	400
18	Barisardo	4	»	1.600
19	Barumini	2	»	800
20	Bauladu	1	»	400
21	Baunei	7	»	2.800
22	Belvi	2	»	800
23	Bidoni	1	»	400
24	Birori	1	»	400
25	Bonarcado	2	»	800
26	Borore	5	»	2.000
27	Bortigali	6	»	2.400
28	Bosa	12	»	4.800
29	Burcei	1	»	400
30	Busachi	5	»	2.000
31	Cabras	8	»	3.200
32	Calasetta	4	»	1.600
33	Capoterra	3	»	1.200
34	Carloforte	18	»	7.200
35	Collinas	2	»	800
36	Cuglieri	10	»	4.000
37	Decimomannu	4	»	1.600
38	Decimoputzu	2	»	800
39	Desulo	8	400	3.200
40	Dolianova	7	»	2.800
41	Domusnovas	5	»	2.000
42	Donigala Siurgus	1	»	400
43	Donori	2	»	800
44	Dualchi	2	»	800
45	Elmas	1	»	400
46	Escalaplano	3	»	1.200
47	Escolca	2	»	800
48	Esterzili	2	»	800
49	Fluminimaggiore	16	»	6.400
50	Flussio	1	»	400
51	Fordongianus	3	»	1.200
52	Furtei	2	»	800
53	Gadoni	2	»	800
54	Gairo Nuoro	4	»	1.600
55	Genoni	2	»	800
56	Gergei	4	»	1.600
57	Gesico	2	»	800
58	Gesturi	3	»	1.200
59	Ghilarza	7	»	2.800
60	Gonnesa	8	»	3.200
61	Gonnosfanadiga	10	»	4.000
62	Gonnosnò	1	»	400
63	Gonnostramatza	2	»	800
64	Guamaggiore	2	»	800
65	Guasila	4	»	1.600
66	Guspini	18	»	7.200
67	Ierzu	10	»	4.000
68	Iglesias	30	»	12.000
69	Ilbono	4	»	1.600
70	Isili	5	»	2.000
71	Laconi	4	»	1.600
72	Lanusei	8	»	3.200
73	Loceri	2	»	800
74	Lotzorai	1	»	400
75	Lunamatrona	3	»	1.200
76	Macomer	11	»	4.400
77	Magomadas	1	»	400
78	Mandas	5	»	2.000
79	Maracalagonis	3	»	1.200
80	Marrubiu	3	»	1.200
81	Masullas	2	»	800
82	Meana Sardo	4	»	1.600
83	Milis	3	»	1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
84	Mogorella	1	400	400
85	Mogoro	6	»	2.400
86	Monastir	2	»	800
87	Monserrato	15	»	6.000
88	Montresta	2	»	800
89	Morgongiori	2	»	800
90	Muravera	5	»	2.000
91	Musei	1	»	400
92	Narbolia	3	»	1.200
93	Narcao	3	»	1.200
94	Neoneli	2	»	800
95	Norbello	2	»	800
96	Nughedu Santa Vittoria	4	»	1.600
97	Nurachi	2	»	800
98	Nuragus	2	»	800
99	Nurallao	2	»	800
100	Nuraminis	4	»	1.600
101	Nureci	1	»	400
102	Nurri	6	»	2.400
103	Ollastra Simaxis	1	»	400
104	Oristano	17	»	6.800
105	Orroli	4	»	1.600
106	Ortacesus	1	»	400
107	Ortueri	4	»	1.600
108	Osini	2	»	800
109	Pabillonis	4	»	1.600
110	Palmas Suergiu	1	»	400
111	Paulilatino	7	»	2.800
112	Perdasdefogu	2	»	800
113	Pimentel	2	»	800
114	Pirri	7	»	2.800
115	Portoscuso	3	»	1.200
116	Pula	4	»	1.600
117	Quartuccio	5	»	2.000
118	Quartu Sant'Elena	15	»	6.000
119	Riola	4	»	1.600
120	Ruinas	2	»	800
121	Sadali	2	»	800
122	Samassi	5	»	2.000
123	Samatzai	4	»	1.600
124	Samugheo	5	»	2.000
125	San Basilio	2	»	800
126	San Gavino Monreale	7	»	2.800
127	Sanluri	11	»	4.400
128	San Nicolò d'Arcidano	2	»	800
129	San Nicolò Gerrei	3	400	1.200
130	San Sperato	5	»	2.000
131	Santadi	6	»	2.400
132	Santa Giusta	2	»	800
133	Sant'Andrea Frius	2	»	800
134	Sant'Antioco	11	»	4.400
135	Sant'Antonio Ruinas	1	»	400
136	Santu Lussurgiu	11	»	4.400
137	San Vero Milis	4	»	1.600
138	San Vito	9	»	3.600
139	Sardara	7	»	2.800
140	Sarroch	4	»	1.600
141	Scano Montiferro	5	»	2.000
142	Sedilo	6	»	2.400
143	Segariu	1	»	400
144	Selargius	7	»	2.800
145	Selegas	2	»	800
146	Seneghe	4	»	1.600
147	Senis	1	»	400
148	Senorbì	3	»	1.200
149	Serbariu	1	»	400
150	Serdiana	2	»	800
151	Seramanna	9	»	3.600
152	Serrenti	5	»	2.000
153	Serri	2	»	800
154	Sestu	5	»	2.000
155	Settimo San Pietro	3	»	1.200
156	Seui	9	»	3.600
157	Seulo	3	»	1.200
158	Siamaggiore	1	»	400
159	Siddi	1	»	400
160	Sili	1	»	400
161	Siliqua	5	»	2.000
162	Silius	2	»	800
163	Simala	1	»	400
164	Simaxis	1	»	400
165	Sindia	5	»	2.000
166	Sini	1	»	400
167	Sinnai	7	»	2.800
168	Siurgus	2	»	800
169	Solarussa	3	»	1.200
170	Soleminis	1	»	400
171	Sorgono	4	»	1.600
172	Sorradile	2	»	800
173	Suelli	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale
174	Suni	2	400	800
175	Talana	1	»	400
176	Terralba	11	»	4.400
177	Tertenia	4	»	1.600
178	Teulada	5	»	2.000
179	Tiana	2	»	800
180	Tonara	4	»	1.600
181	Tortoli	8	»	3.200
182	Tramatza	1	»	400
183	Tratalias	2	»	800
184	Tresnuraghes	4	»	1.600
185	Triei	1	»	400
186	Tuili	2	»	800
187	Turri	1	»	400
188	Ulassai	6	»	2.400
189	Ula Tirso	2	»	800
190	Uras	4	»	1.600
191	Urzulei	2	»	800
192	Usellus	2	»	800
193	Ussana	2	»	800
194	Ussaramanna	1	»	400
195	Ussassai	2	»	800
196	Uta	3	»	1.200
197	Vallermosa	2	»	800
198	Villacidro	11	»	4.400
199	Villagrande Strisaili	4	»	1.600
200	Villamar	4	»	1.600
201	Villamassargia	4	»	1.600
202	Villanovaforru	1	»	400
203	Villanovafranca	2	»	800
204	Villanova Tulo	2	»	800
205	Villaputzu	5	»	2.000
206	Villarios Masainas	4	»	1.600
207	Villasalto	4	»	1.600
208	Villasimius	2	»	800
209	Villasor	5	»	2.000
210	Villaspeciosa	1	»	400
211	Villa Urbana	2	»	800
212	Zeddiani	1	»	400
213	Zerfaliu	1	»	400
	Totali per la provincia di Cagliari	867		346.800

II. — Provincia di SASSARI.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale
1	Aggius	6	400 —	2.400
2	Alà dei Sardi	4	»	1.600
3	Alghero	24	»	9.600
4	Anela	3	»	1.200
5	Ardara	2	»	800
6	Arzachena	3	»	1.200
7	Banari	4	»	1.600
8	Benetutti	7	»	2.800
9	Berchidda	5	»	2.000
10	Bessude	2	»	800
11	Bitti	12	»	4.800
12	Bolotana	8	»	3.200
13	Bonnanaro	6	»	2.400
14	Bono	9	»	3.600
15	Bonorva	14	»	5.600
16	Bortigiadas	2	»	800
17	Borutta	2	»	800
18	Bottidà	3	»	1.200
19	Budduso	10	»	4.000
20	Bultei	6	»	2.400
21	Bulzi	1	»	400
22	Burgos	5	»	2.000
23	Calangianus	9	»	3.600
24	Cargeghe	2	»	800
25	Castelsardo	6	»	2.400
26	Cheremule	2	»	800
27	Chiaramonti	4	»	1.600
28	Codrongianus	3	»	1.200
29	Cossoine	5	»	2.000
30	Dorgali	11	»	4.400
31	Esporlatu	1	»	400
32	Florinas	6	»	2.400
33	Fonni	10	»	4.000
34	Galtelli	2	»	800
35	Gavoi	7	»	2.800
36	Giave	5	»	2.000
37	Illorai	3	»	1.200
38	Irgoli	2	»	800
39	Ittireddu	2	»	800
40	Ittiri	12	»	4.800
41	Laerru	3	»	1.200
42	La Maddalena	24	»	9.600
43	Lei	1	»	400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
44	Lodè	2	400	800
45	Lula	4	»	1.600
46	Luras	7	»	2.800
47	Mamojada	7	»	2.800
48	Mara	2	»	800
49	Martis	2	»	800
50	Monti	4	»	1.600
51	Mores	7	»	2.800
52	Muros	1	»	400
53	Nuchis	2	»	800
54	Nughedu di San Nicolò	1	»	400
55	Nule	4	»	1.600
56	Nulvi	7	»	2.800
57	Nuoro	19	»	7.600
58	Oliena	9	»	3.600
59	Ollolai	4	»	1.600
60	Olmedo	2	»	800
61	Olzai	3	»	1.200
62	Onani	2	»	800
63	Onifai	2	»	800
64	Oniferi	2	»	800
65	Orani	8	»	3.200
66	Orgosolo	7	»	2.800
67	Orosei	4	»	1.600
68	Orotelli	8	»	3.200
69	Orune	11	»	4.400
70	Oschiri	5	»	2.000
71	Osidda	2	»	800
72	Osilo	14	»	5.600
73	Ossi	8	»	3.200
74	Ottana	3	»	1.200
75	Ovodda	4	»	1.600
76	Ozieri	23	»	9.200
77	Padria	5	»	2.000
78	Pattada	12	»	4.800
79	Perfugas	4	»	1.600
80	Ploaghe	10	»	4.000
81	Portotorres	13	»	5.200
82	Posada	1	»	400
83	Pozzomaggiore	10	»	4.000
84	Putifigari	2	»	800
85	Romana	2	»	800
86	Santa Teresa Gallura	7	»	2.800
87	Sarule	4	»	1.600
88	Sedini	6	»	2.400
89	Semestene	2	400	800
90	Sennori	9	»	3.600
91	Silanus	5	»	2.000
92	Siligo	4	»	1.600
93	Siniscola	6	»	2.400
94	Sorso	15	»	6.000
95	Tempio Pausania	26	»	10.400
96	Terranova Pausania	14	»	5.600
97	Thiesi	9	»	3.600
98	Tissi	4	»	1.600
99	Torpè	2	»	800
100	Torralba	3	»	1.200
101	Tula	4	»	1.600
102	Uri	3	»	1.200
103	Usini	6	»	2.400
104	Villanova Monteleone	13	»	5.200
	Totali per la provincia di Sassari	649		259.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1280.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 970.

Concessione della protezione temporanea per le invenzioni industriali, modelli e disegni di fabbrica che figureranno alla Fiera campionaria di Padova nel giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera campionaria internazionale, che si terrà in Padova nel giugno 1927, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 102. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1281.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 990.

Nomina dell'amministratore provvisorio dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge con la legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1413, che erige in ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Parma, e ne approva lo statuto organico;

Vista la lettera, in data 28 marzo 1927 - Anno V, del Prefetto di Parma, circa la mancata costituzione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, con il cômpito di provvedere agli atti di ordinaria amministrazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dottor Mario Mantovani è nominato amministratore provvisorio dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Parma, con l'incarico di provvedere all'amministrazione ordinaria dell'Ente stesso fino alla costituzione dei suoi organi amministrativi.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria, l'Istituto corrisponderà al predetto amministratore una indennità giornaliera, nella misura che sarà fissata dal Prefetto di Parma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 111. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927.

Sostituzione del rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana nella Commissione per il conferimento di premi a norma del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sul diritto di autore;

Visto il regolamento 15 luglio 1926, n. 1369, per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, con cui venne nominata la Commissione di cui all'art. 11 del regolamento surriferito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modifica del precedente R. decreto 3 febbraio 1927 succitato:

Il signor avv. Gino Pierantoni è sostituito, quale rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, all'on. avv. Gino Olivetti dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927.
Nomina di un membro supplente del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Ritenuta l'opportunità di sostituire l'ingegnere principale del Genio civile Marimonti cav. Paolo nella sua qualità di membro supplente del Collegio speciale di prima istanza, sedente a Reggio Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere principale del Genio civile Galvani cav. Giovanni addetto all'Ispettorato dei servizi per il terremoto in Messina è nominato, con effetto dalla data del presente decreto, membro supplente del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, in sostituzione dell'ingegnere principale Marimonti cav. Paolo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione alla Cassa provinciale di credito agrario di Caserta ad istituire una propria filiale a Nola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa provinciale di credito agrario di Caserta, è autorizzata ad istituire una propria filiale a Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del Consorzio di manutenzione del Pantano di Lentini.

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1927, n. 4389, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di manutenzione del Pantano di Lentini in provincia di Siracusa, votato dall'assemblea generale degli interessati nella seduta del 10 aprile 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 83).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2212 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Gnarro Gennaro fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 175 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2962 — Data della ricevuta: 4 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bertola Melchiorrina fu Giuseppe, nubile — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 440 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° maggio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 giugno 1927 - Anno V

Francia	68.22	Oro	336.49
Svizzera	334.32	Belgrado	30.75
Londra	84.551	Budapest (pengo)	3.02
Olanda	6.98	Albania (Franco oro)	338.50
Spagna	293.29	Norvegia	4.48
Belgio	2.425	Svezia	4.64
Berlino (Marco oro)	4.135	Polonia (Sloty)	195 —
Vienna (Schillinge)	2.455	Danimarca	4.63
Praga	51.75	Rendita 3,50 %	64.45
Romania	10.35	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	91 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	16.75	Consolidato 5 %	75.20
Peso argentino carta	7.73	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62 —
New York	17.439		
Dollaro Canadese	17.625		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 17, dal 25 aprile al 1º maggio 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Costigliole d'Asti	B	—	1
Id.	Mombercelli	B	—	1
Bergamo	Covo	B	—	1
Cagliari (a)	Samatzai	B	—	1
Id.	Villasor	B	—	1
Catanzaro	Mileto	B	—	1
Id.	San Nicola dell'Alto	B	—	1
Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	1	—
Firenze	Montaione	B	—	1
Fiume	Elsane	B	—	3
Foggia	Lucera	O	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	E	—	1
Frosinone	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	—	1
Genova	Genova	B	1	—
Girgenti	Licata	O	—	1
Lecce	Gallipoli	O	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Pescara	Moscufo	B	—	1
Pola	Villa Decani	B	—	1
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	Pietragalla	E	—	2
Id.	Tito	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Salerno	Contursi	B	—	1
Taranto	Martina Franca	B	—	1
Torino	S. Giusto Canavese	E	—	1
Id.	Torino	B	—	1
Treviso	Cison di Valmarino	B	—	1
Id.	Crocetta Trevigiana	B	—	1
Udine	Martegliano	B	—	1
			6	31
	Carbonchio sintomatico			
Cagliari (a)	Villasalto	B	—	1
Ferrara	Mesola	B	—	1
Modena	Novi di Modena	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Id.	Roma	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	2
			—	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	6	1
Id.	Asti	B	5	1
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—
Id.	Castello di Annone	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	1	2
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Penango	B	1	—
Id.	Piovera	B	1	—
Id.	Portocomaro	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	Robella	B	3	—
Id.	Rocca Grimalda	B	1	—
Id.	Sale	B	2	—
Id.	S. Salvatore Monf.	B	—	1
Id.	Tortona	B	4	—
Id.	Valfenera	B	3	—
Id.	Valmacca	B	—	1
Id.	Villaromagnano	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	B	4	—
Avellino	Ariano di Puglia	B	2	7
Id.	Avellino	B	2	1
Bari	Molfetta	B	9	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	2	—
Id.	Feltre	B	14	—
Id.	Piedavena	B	1	—
Bergamo	Antegnate	B	—	1
Id.	Arsago	B	2	—
Id.	Bariano	B	1	—
Id.	Barzizza	B	3	—
Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Curno	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Gerosa	B	1	—
Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Osio Sotto	B	1	—
Id.	Pognano	B	1	—
Id.	Ponteranica	B	2	—
Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Poscante	B	2	—
Id.	Pumenengo	B	10	—
Id.	Spirano	B	—	1
Id.	Stezzano	B	2	—
Id.	Zanica	B	—	1
Id.	Zogno	B	2	—
Bologna	Bentivoglio	B	2	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Castello di Serraval.	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Medicina	S	—	1
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	S. Agata Bolognese	B	1	—
Id.	S. Lazzaro di Sav.	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	1	—
Id.	Castelrotto	B	1	1

Segue *Afta epizootica*.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Campobasso	Sessano	O	—	2
Catania	Aci S. Antonio	B	1	—
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Riposto	E	—	1
Id.	Zafferana	E	—	4
Catanzaro	Guardavalle	B	3	1
Como	Baiedo	B	1	—
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Bellagio	B	2	—
Id.	Bene Lario	B	—	1
Id.	Carlazzo Valsolda	B	2	—
Id.	Civate	B	1	—
Id.	Dizzasco	B	6	—
Id.	Lecco	B	—	2
Id.	Lomagna	B	2	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Novate Brianza	B	—	1
Id.	S. Fermo della Batt.	B	2	—
Id.	Solbiate	B	1	—
Cremona	Bordolano	B	1	—
Id.	Capralba	B	2	—
Id.	Casaletto Vaprio	B	1	—
Id.	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Spinadesco	B	2	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Cuneo	Bagnolo Piemonte	B	1	—
Id.	Castagnito	B	—	1
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Mango	B	1	—
Id.	Monteu Roero	B	1	—
Id.	Peveragno	B	1	2
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Rocca dei Baldi	B	3	—
Id.	Saluzzo	B	4	—
Id.	S. Stefano Belbo	B	1	—
Id.	Vezza d'Alba	B	—	1
Id.	Villanova Mondovì	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Bondeno	B	—	2
Firenze	Barberino di Mugel.	B	—	1
Id.	Castelfiorentino	B	—	1
Id.	S. Casciano in V. P.	B	—	1
Forlì	Cesenatico	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Camogli	B	—	2
Id.	Genova	B	4	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Livorno	Colle Salvetti	B	—	2
Lucca	Buggiano	B	1	—
Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Ponte Buggianese	B	1	—
Id.	Seravezza	B	—	1
Mantova	Bagnolo S. Vito	B	1	—
Id.	Casaloldo	B	2	2
Id.	Castellucchio	B	2	—
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Porto Mantovano	B	2	2
Id.	Redondesco	B	—	1
Id.	Roverbella	B	—	1
Id.	Suzzara	B	—	1
Massa e Carrara (a)	Filattiera	B	—	1
Id.	Massa	B	1	—
Matera	Pisticci	B	2	1
Milano	Abbiategrasso	B	2	—
Id.	Carpiano	B	1	—
Id.	Casteln. Bocca d'Ad.	B	1	—
Id.	Cazzimani	B	2	—
Id.	Gaggiano	B	1	—
Id.	Lodi Vecchio	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Morimondo	B	1	—
Id.	Noviglio	B	1	—
Id.	Pieve Emanuele	B	1	—
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	1	—
Id.	Vermezzo	B	1	—
Id.	Zelo Buon Persico	B	1	—
Id.	Zibido S. Giacomo	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Mirandola	B	2	—
Id.	Modena	B	8	4
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	S. Cesario sul Pan.	B	—	1
Napoli (a)	Napoli	B	1	1
Novara	Borgo Lavezzaro	B	2	—
Id.	Borgo Ticino	B	—	1
Id.	Cameri	B	1	—
Id.	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Novara	B	1	—
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Lesignano dei Bagni	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	1	—
Id.	S. Pancrazio Parm.	B	3	—
Id.	S. Secondo Parmense	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Vigatto	B	2	—
Pavia	Arena Po	B	1	—
Id.	Bottarone	B	1	—
Id.	Carbonara Ticino	B	—	2
Id.	Mezzanabigli	B	—	1
Id.	S. Damiano al Colle	B	1	—
Id.	S. Martino Siccom.	B	—	1
Id.	Siziano	B	1	1
Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Torre Vecchia Pia	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	1
Perugia	Bastia	B	1	—
Id.	Perugia	B	2	—
Pesaro e Urbino	Saltara	B	1	—
Id.	Urbania	B	—	2
Piacenza	Alseno	B	—	1
Pisa	Calcinaia	B	1	2
Id.	Chianni	B	1	—
Id.	Montopoli in Val d'A.	B	1	—
Id.	Peccioli	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	—
Id.	Ponsacco	B	1	—
Id.	S. Miniato	B	1	1
Id.	Vecchiano	B	1	2
Id.	Vicopisano	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Potenza	Bella	B	1	—
Id.	Cancellara	B	1	—
Id.	Tolve	B	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Bagnacavallo	B	—	1
Reggio Emilia	Cadelbosco Sopra	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	4	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Rubiera	B	—	2
Id.	S. Polo d'Enza	B	1	—
Id.	Scandiano	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	7	3
Salerno	Pontecagnano Faiano	B	1	—
Id.	Positano	B	1	6
Id.	S. Arsenio	O	—	1
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Castelvecch. di R. B.	B	2	—
Siena	Asciano	B	1	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	2	—
Id.	Montepulciano	B	1	—
Sondrio	Gordona	B	1	—
Id.	Piuro	B	1	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Valle di Sotto	B	—	1
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Beinasco	B	1	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Buttigliera Alta	B	—	2
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Cavagnolo	B	1	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Cumiana	B	—	1
Id.	Lanzo Torinese	B	1	—
Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Prascorsano	B	1	—
Id.	Vidracco	B	1	—
Trapani	Castelvetrano	B	—	4
Id.	Favignana	B	—	3
Id.	Mazara del Vallo	B	—	1
Trento	Lenzumo	B	1	—
Id.	Patone	B	1	—
Id.	Pederzano	B	—	1
Id.	Sasso	B	5	1
Id.	Vermiglio	B	1	—
Treviso	Farra di Soligo	B	1	2
Id.	Piavon	B	1	—
Id.	Preganziol	B	—	1
Udine	Muzzana del Turgn.	B	2	—
Varese	Arsago	B	—	1
Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Brenta	B	1	—
Id.	Cairate	B	—	1
Id.	Capronno	B	1	1
Id.	Caronno Ghiringh.	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Casorate Sempione	B	1	—
Id.	Castello Valtravaglia	B	1	—
Id.	Cellina	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Varese	Cittiglio	B	3	—
Id.	Cocquio	B	3	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Golasecca	B	1	—
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Lissago	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Marchirolo	B	1	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	4	—
Id.	Ranco	B	1	—
Id.	Samarate	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Somma Lombardo	B	—	2
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Tradate	B	3	—
Id.	Trevisago	B	1	—
Id.	Velate	B	1	—
Id.	Viconago	B	1	—
Venezia	Cona	B	1	—
Vercelli	Camandona	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	Vercelli	B	1	—
Verona	Bussolengo	B	1	—
Id.	Nogarole Rocca	B	1	—
Vicenza	Chiampo	B	1	—
Id.	Torri di Quartesolo	B	1	—
			378	126

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Alfedena	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	—	5
Ascoli Piceno	Fermo	S	2	—
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Id.	Smerillo	S	—	2
Benevento	Buonalbergo	S	—	2
Bologna	Bologna	S	1	—
Id.	Monterenzio	S	1	—
Campobasso	Acquaviva d'Isernia	S	—	2
Id.	Agnone	S	1	—
Id.	Poggio Sannita	S	—	1
Catanzaro	Sambiase	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	2
Foggia	Faeto	S	2	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	1	—
Id.	S. Paolo Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Fiuggi	S	—	1
Id.	Veroli	S	1	—
Lucca	Capannori	S	1	—
Macerata	Pausula	S	2	1
Matera	Montalbano	S	2	—
Modena	Nonantola	S	1	—
Id.	Novi di Modena	S	1	—
Novara	Varallo Pombia	S	—	1
Parma	Busseto	S	2	—
Id.	Lesignano dei Bagni	S	2	—
Id.	Sala Baganza	B	—	1
Id.	S. Pancrazio Parm.	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.				
Perugia	Città di Castello	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Pola	Pola	S	—	3
Id.	Umago	S	—	2
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Reggio Emilia	Ciano d'Enza	S	1	—
Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Id.	S. Polo d'Enza	S	2	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Sovicille	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	2
Trento	Baselga	S	—	1
Id.	Levico	S	—	1
Treviso	Farra di Soligo	S	1	—
Trieste	Trieste	S	3	—
Varese	Cassano Valcuvia	S	1	—
			41	31
Morva.				
Bergamo	Brembate Sotto	E	1	—
Cremona	Casalmorano	E	—	1
Lecce	Copertino	E	—	1
Napoli (a)	Brusciano	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	—
			5	2
Farcino criptococcico.				
Aquila	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	1
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte Irpino	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Id.	Moschiano	E	1	—
Bari	Bari	E	1	—
Id.	Gravina di Puglia	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	—	1
Brindisi	Latiano	E	1	—
Id.	Mesagne	E	—	1
Id.	Oria	E	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	E	2	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Foggia	S. Nicandro Garganico	E	1	—
Genova	Sestri Levante	E	2	—
Napoli (a)	Afragola	E	10	1
Id.	Boscoreale	E	1	—
Id.	Gragnano	E	3	—
Id.	Napoli	E	5	1
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	S. Giuseppe Vesuv.	E	11	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Corleone	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue Farcino criptococcico.				
Palermo	Palermo	E	82	2
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Villabate	E	1	—
Pistoia	Pistoia	E	1	—
Id.	Serravalle Pistoiese	E	1	—
Salerno	Angri	E	4	—
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Maiori	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	5	—
Id.	Pontecagnano	E	3	1
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	2
Id.	S. Marzano sul Sar.	E	1	1
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	3	—
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Follo	E	1	—
Id.	Maissana	E	1	—
Id.	Spezia	E	1	—
			179	11
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	5	—
Id.	Id.	Fl	2	—
Id.	Chiaravalle	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Castorano	Cn	—	1
Id.	Monterubbiano	Cn	—	2
Id.	Smerillo	Cn	—	2
Bari	Acquaviva delle Fonti	E	—	1
Caltanissetta	Riesi	Cn	2	1
Chieti	Roccamontepiano	Cn	—	1
Id.	Tollo	Cn	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	Cn	—	1
Id.	Calenzano	Cn	—	1
Id.	Galluzzo	Cn	—	1
Id.	Greve	Cn	—	1
Id.	Reggello	Cn	—	1
Id.	Signa	Cn	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	Cn	1	—
Lucca	Lucca	Cn	—	1
Macerata	Morrovalle	Cn	1	—
Id.	Recanati	Cn	2	—
Id.	Id.	Fl	1	—
Matera	Calciano	E	1	—
Napoli (a)	Bellona	Cn	—	1
Id.	Giugliano in Camp.	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	26	6
Id.	Saviano	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	4	5
Id.	Id.	Fl	1	1
Pavia	Barbianello	Cn	1	—
Id.	Montecalvo	Cn	1	—
Id.	Montescano	Cn	1	—
Pescara	Penne	Cn	—	1
Id.	Vicoli	Cn	—	1
Piacenza	Calendasco	Cn	—	1
Pistoia	Larciano	Cn	—	2
Id.	Tizzana	Cn	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*			
Ravenna	Conselice	Cn	—	1
Salerno	Prignano Cilento	Cn	—	1
Id.	Sarno	Cn	—	1
Sassari	Mores	Cn	1	1
Id.	Ozieri	Cn	—	1
Id.	Thiesi	Cn	—	1
Verona	Legnago	Cn	—	1
Id.	S. Bonifacio	Cn	—	1
			50	47
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Cansano	O	1	1
Id.	Capitignano	O	10	—
Id.	Caporciano	O	14	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	3	—
Id.	Castelvecchio Subeq.	O	9	—
Id.	Civitella Roveto	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	22	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Pratola	E	1	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	Rivisondoli	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	S. Pio	O	2	—
Id.	Sante Marie	O	2	—
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Accadia	O	1	—
Id.	Orsara di Puglia	E	1	—
Campobasso	Montenero Val Cocch.	O	4	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Casalvecchio di Pug.	O	1	—
Id.	Celle di S. Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Norcia	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	4	—
Rieti	Fiamigna	O	1	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Monte Libretti	E	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Salerno	Buccino	O	6	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
	Segue *Rogna.*			
Salerno	S. Gregorio Magno	O	6	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			166	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Licodia	O	1	—
Foggia	Deliceto	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Palermo	Pollina	O	1	—
Roma	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			8	—
	Vaiuolo ovino.			
Avellino	Bagnoli Irpino	O	—	2
Id.	Montemarano	O	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	1	1
Id.	Morcone	O	2	—
Id.	Pietraroia	O	1	1
Id.	Pontelandolfo	O	3	—
Frosinone	Patrica	O	1	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	4	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Matera	Ferrandina	O	—	1
Potenza	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	—	2
Id.	Saponara di Grum.	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	2	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Salerno	Futani	O	2	—
Id.	Roscigno	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Civitacastellana	O	1	—
Id.	Orte	O	1	—
			34	7
	Aborto epizootico.			
Arezzo	Arezzo	B	2	—
Pola	Pola	B	1	—
			3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina.				
Ancona	Iesi	B	—	1
Peste aviaria.				
Como	Valmadrera	P	—	1
Cremona	Bagnolo Cremasco	P	1	—
Id.	Vaiano Cremasco	P	1	—
			2	1
Colera dei polli.				
Ancona	Castelplanio	P	—	50
Id.	Iesi	P	—	50
Bergamo	Endenna	P	—	2
Id.	Poscante	P	—	3
Id.	Zogno	P	8	1
Ferrara	Portomaggiore	P	—	5
Girgenti	Campobello di Licata	P	12	—
Modena	Ravarino	P	2	—
Parma	Roccabianca	P	2	—
Id.	Soragna	P	16	—
Piacenza	Ziano	P	—	1
Reggio Emilia	Vezzano sul Crostolo	P	—	2
Roma	Nettuno	P	1	—
Rovigo	Adria	P	17	—
Id.	Boara Polesine	P	11	—
Id.	Bosaro	P	8	—
Id.	Buso Sarzano	P	5	—
Id.	Canaro	P	2	—
Id.	Ceregnano	P	54	—
Id.	Concadirame	P	4	—
Id.	Costa di Rovigo	P	41	—
Id.	Frassinelle Polesine	P	18	—
Id.	Fratta Polesine	P	12	—
Id.	Lendinara	P	5	—
Id.	Lusia	P	3	—
Id.	Occhiobello	P	37	—
Id.	Papozze	P	7	—
Id.	Pincara	P	12	—
Id.	Polesella	P	28	—
Id.	Rovigo	P	12	—
Id.	S. Apollinare con Sel.	P	19	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Colera dei polli.					
Rovigo		S. Mart. di Venezze	P	52	—
Id.		Vilamarzana	P	53	—
Id.		Villanova del Ghebbo	P	34	—
Trapani		Salaparuta	P	—	8
Udine		Ugorizza-Valbruna	P	1	4
				476	126

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	23	32	37
Carbonchio sintomatico	5	7	8
Afta epizootica	52	292	504
Malattie infettive dei suini	28	48	72
Morva	4	5	7
Farcino criptococcico	13	48	190
Rabbia	20	44	97
Rogna	14	53	167
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	8	8
Vaiuolo ovino	11	24	41
Aborto epizootico	2	2	3
Tubercolosi bovina	1	1	1
Peste aviaria	2	3	3
Colera dei polli	12	36	602

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.